

Bruxelles, 6 marzo 2026
(OR. en)

7113/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0062 (NLE)**

**UD 56
COEST 199
AGRIORG 40
AGRIFIN 55
COMER 37
POLCOM 86
ECOFIN 301**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 99 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che sospende i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni concimi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 99 final.

All.: COM(2026) 99 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.2.2026
COM(2026) 99 final

2026/0062 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che sospende i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni concimi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Scopo dell'allegata proposta di regolamento è la sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 sulle merci utilizzate per produrre concimi a base di azoto, su taluni concimi a base di azoto e sui miscugli contenenti azoto, attualmente classificati alla voce 2814 e alle sottovoci 3102 10, 3102 21, 3102 60, 3102 80, 3105 20, 3105 30 e 3105 40 della nomenclatura combinata (NC), fino a un determinato volume di importazioni nell'Unione.

Il mercato dell'Unione per taluni concimi azotati, comprese le merci utilizzate per produrli, dipende in ampia misura dalle importazioni da paesi terzi. Nel 2024 l'UE ha importato 2 milioni di tonnellate di ammoniaca e 5,9 milioni di tonnellate di urea per produrre concimi azotati. L'Unione ha inoltre importato in totale 6,7 milioni di tonnellate di concimi a base di azoto e di miscugli contenenti azoto nell'ambito delle altre sottovoci in questione. Si tratta di concimi ad alta intensità di carbonio, la cui produzione è soggetta a considerevoli emissioni di carbonio e per i quali la diversificazione e la sostituzione sono difficili e richiedono tempo. La Federazione russa è il principale fornitore di tali merci a livello mondiale e dell'Unione. Questi concimi sono essenziali per gli agricoltori. Gli agricoltori europei necessitano di un flusso commerciale sicuro e regolare di concimi a prezzi competitivi al fine di garantire la produzione agricola e la sicurezza alimentare nell'Unione e sui mercati globali, in quanto l'Unione è un importante esportatore mondiale di molti seminativi fondamentali. I prezzi dei concimi a base di azoto nell'Unione sono aumentati drasticamente a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e la ripresa dai picchi di prezzo nel 2023 e nel 2024 è stata solo parziale. Inoltre nel 2025 i prezzi dei concimi a base di azoto sono risaliti e nel dicembre 2025 erano del 23 %¹ più alti rispetto alla media del 2024.

Al fine di abbassare i costi per i produttori di concimi dell'Unione, riducendo in tal modo i costi per gli agricoltori dell'Unione e contribuendo all'adeguato approvvigionamento di alimenti prodotti nell'Unione, è opportuno sospendere temporaneamente le aliquote dei dazi doganali applicabili alle merci utilizzate per produrre concimi azotati, a taluni concimi a base di azoto e ai miscugli contenenti azoto fino a un determinato livello di importazioni. Per aumentare la stabilità dell'offerta è altresì opportuno ampliare la portata geografica delle importazioni da origini non preferenziali, dato che attualmente la maggior parte delle importazioni non preferenziali dei prodotti in questione sono ancora originarie della Federazione russa, nonostante l'aumento delle misure tariffarie applicabili ad alcuni concimi di origine russa dal 1° luglio 2025². In realtà, e segnatamente in un momento di scarsità sui mercati internazionali di concimi azotati, l'esistenza di dazi all'importazione nell'Unione di ammoniaca e urea costituisce un disincentivo a rifornire il mercato dell'Unione rispetto ad altri mercati mondiali che non applicano tali dazi all'importazione. Considerato che le merci commercializzate in questa categoria sono principalmente prodotti di base, questa differenza tariffaria ostacola gli sforzi di diversificazione delle importazioni dell'Unione. L'UE è un grande importatore netto strutturale da paesi terzi dei concimi a base di azoto che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, il cui approvvigionamento è

¹ [Fertiliser Price Monitoring - Library.](#)

² [Regolamento \(UE\) 2025/1227 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, sulla modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate da tali paesi.](#)

concentrato, per quanto riguarda sia l'ammoniaca che l'urea, in soli tre partner commerciali principali, tra i quali figura la Federazione russa in entrambi i casi.

Allo scopo di promuovere tale diversificazione, proteggendo nel contempo la produzione interna dell'Unione e senza aumentare ulteriormente la dipendenza dalle importazioni, le misure temporanee di liberalizzazione degli scambi di cui alla presente proposta per i codici NC 2814, 3102 10, 3102 21, 3102 60, 3102 80, 3105 20, 3105 30 e 3105 40 si attuano nel quadro di un sistema di contingenti che prevede un contingente esente da dazi per prodotto, per il quale il volume del contingente corrisponde al volume delle importazioni dell'Unione dalla nazione più favorita (NPF) nel 2024, fatta eccezione per le importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, ma aumentato di un'integrazione pari al 20 % dei volumi importati nell'Unione da questi due paesi nel 2024. Un contingente è giustificato dal fatto che la quota della produzione interna nell'Unione di questi tipi di concimi rimane elevata. Dei tre tipi principali di concimi utilizzati dagli agricoltori, quelli a base di azoto sono gli unici soggetti ai dazi della tariffa doganale comune applicabili a merci fondamentali per la loro produzione, contrariamente a quelli a base di potassa e di fosforo, i cui fattori produttivi principali beneficiano già di un'aliquota della tariffa doganale comune pari zero. I concimi a base di azoto sono anche il tipo di concimi maggiormente consumato nell'Unione, nonché quello per il quale l'Unione dipende dalle importazioni e il costo associato alle emissioni di carbonio è il più elevato. Pertanto le misure proposte riguardano in modo specifico le importazioni delle merci utilizzate per la produzione di concimi a base di azoto e le importazioni dei concimi a base di azoto maggiormente importati.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Attualmente i paesi terzi che beneficiano di un accesso preferenziale in esenzione da dazi al mercato dell'Unione in virtù di accordi commerciali preferenziali sono i principali fornitori di ammoniaca e di urea. Tuttavia importazioni significative sono originarie di paesi soggetti alla tariffa doganale comune, con aliquote tariffarie attualmente comprese tra il 5,5 % e il 6,5 %. Per aumentare la stabilità dell'offerta è opportuno ampliare temporaneamente la portata geografica dei paesi fornitori per i quali è prevista l'esenzione da dazi al di là di quelli che beneficiano di un accordo di libero scambio, dal momento che l'offerta è attualmente concentrata in un numero relativamente ridotto di fornitori non preferenziali, tra i quali la Federazione russa è uno dei più importanti. Diversamente dall'accesso in esenzione da dazi in virtù di accordi commerciali preferenziali, le misure di sospensione delle tariffe previste nell'ambito della presente proposta sono tuttavia temporanee, e sono limitate, in termini di volume, al livello di contingenti tariffari specifici. È inoltre opportuno escludere dalla riduzione tariffaria applicabile ai contingenti aperti i prodotti provenienti dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, segnatamente in linea con il regolamento (UE) 2025/1227, che determina in modo specifico l'aumento dei dazi sulle importazioni di concimi di tali origini, e conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure di liberalizzazione degli scambi contenute nella presente proposta mirano a garantire che la sospensione temporanea della tariffa doganale comune dell'Unione sia effettuata nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE, e che i vari settori dell'azione esterna dell'Unione, nonché la sua azione esterna e le altre politiche dell'Unione, siano coerenti. È pertanto opportuno escludere dalla riduzione tariffaria i prodotti originari della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia, in linea con le misure restrittive adottate dall'Unione nei confronti di tali paesi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta di regolamento è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Poiché la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione, non si applica il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto tiene conto degli interessi commerciali degli operatori economici (produttori di concimi azotati e consumatori). La proposta prevede la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune solo per le linee tariffarie delle merci utilizzate per la produzione di concimi, di taluni concimi a base di azoto e dei miscugli contenenti azoto per i quali la dipendenza dell'Unione dalle importazioni è più elevata e una diversificazione in vista di un allontanamento dalla Federazione russa e dall'attuale concentrazione di fornitori è fondamentale. Inoltre la sospensione si applicherà solo temporaneamente.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 31 TFUE, "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Un regolamento del Consiglio è pertanto l'atto giuridico appropriato. In virtù dell'articolo 31 TFUE, il Consiglio stabilisce i dazi della tariffa doganale comune deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

In considerazione del significativo aumento delle importazioni da fornitori di paesi terzi di merci utilizzate nella produzione di concimi azotati, aggravato dalla situazione di emergenza provocata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa, in precedenza il maggiore fornitore di concimi azotati dell'Unione, è importante che il regolamento entri in vigore il prima possibile al fine di promuovere la diversificazione delle forniture delle merci necessarie per la produzione di concimi e di consentire una riduzione dei costi di produzione, prima della prossima stagione di impianto/semina. Non è stata pertanto effettuata una valutazione d'impatto per la misura in questione. Si prevede tuttavia che la misura proposta alteri il profilo dei fornitori di concimi azotati e di taluni concimi a base di azoto nell'Unione e

contribuisca a diversificarlo con un allontanamento dalla Federazione russa e dall'attuale concentrazione di fornitori.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura non aumenta l'onere normativo per le imprese.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate. I dazi doganali non riscossi corrispondenti alla sospensione ammonteranno a circa 59,5 milioni di EUR per il periodo di 12 mesi di applicazione della misura. La durata della misura riguarda un periodo di un anno, fino alla metà del 2027.

L'effetto negativo sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 44,7 milioni di EUR (vale a dire il 75 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Informazioni online sull'andamento delle importazioni nell'Unione di concimi a base di azoto sono disponibili su siti web dedicati della Commissione europea (Eurostat).

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Data la situazione straordinaria sul mercato dei concimi dell'Unione, la misura mira ad aumentare i flussi commerciali e a promuovere la diversificazione delle importazioni di merci utilizzate per la produzione di concimi a base di azoto, di taluni concimi a base di azoto e dei miscugli contenenti azoto sospendendo temporaneamente i dazi all'importazione applicati a tali prodotti.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che sospende i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni concimi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato dell'Unione per taluni fattori produttivi di concimi azotati dipende in ampia misura da importazioni da paesi terzi. Nel 2024 l'Unione ha importato 2 milioni di tonnellate di ammoniaca e 5,9 milioni di tonnellate di urea, segnatamente per produrre concimi azotati. L'Unione ha inoltre importato in totale 6,7 milioni di tonnellate di concimi a base di azoto e di miscugli contenenti azoto. Si tratta di merci ad alta intensità di carbonio per concimi per i quali la diversificazione è difficile e richiede tempo. Tali concimi sono inoltre essenziali per gli agricoltori europei, che necessitano di un flusso commerciale sicuro e regolare di concimi a prezzi competitivi al fine di garantire la produzione agricola e la sicurezza alimentare. I prezzi di tali prodotti sono aumentati notevolmente dal 2021.
- (2) Per quanto riguarda i concimi a base di azoto che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, l'Unione è un importatore netto strutturale, con un approvvigionamento concentrato in pochi paesi, e uno dei principali fornitori è la Federazione russa.
- (3) Attualmente una parte significativa di tali merci utilizzate per la produzione di concimi a base di azoto, e dei concimi a base di azoto, è già importata nell'Unione in esenzione da dazi da paesi terzi che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato dell'Unione. Ciononostante l'Unione continua a importare un ampio volume di tali merci originarie di paesi soggetti alla tariffa doganale comune, con aliquote dei dazi doganali attualmente comprese tra il 5,5 % e il 6,5 %.
- (4) Questi dazi determinano un aumento dei costi per i produttori di concimi azotati e incidono sul prezzo dei concimi, il che a sua volta incide sul prezzo degli alimenti, sollevando preoccupazioni per quanto riguarda il potere d'acquisto dei consumatori, compresi gli agricoltori europei. Negli ultimi anni l'Unione ha registrato un aumento significativo dei prezzi dei concimi, mentre i prezzi di alcune merci agricole non hanno pienamente seguito la stessa tendenza. Questa situazione mette a dura prova la sostenibilità della produzione agricola dell'Unione.

- (5) Al fine di garantire un forte dinamismo del mercato dei concimi dell'Unione e di diversificare le catene di approvvigionamento, è necessario agevolare le importazioni delle merci utilizzate per produrre concimi a base di azoto, di taluni concimi a base di azoto e dei miscugli contenenti azoto. È altresì fondamentale diversificare con urgenza le fonti di approvvigionamento con un allontanamento dalla Federazione russa, in particolare alla luce delle misure stabilite dal regolamento (UE) 2025/1227 del Parlamento europeo e del Consiglio, che aumenteranno progressivamente i dazi per alcune delle merci rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (6) Negli ultimi anni l'Unione ha registrato costi energetici elevati, che hanno inciso negativamente sulla produzione di concimi nell'Unione e in particolare sui concimi a base di azoto, dato che il gas naturale costituisce una materia prima e la fonte energetica principale. Ciò ha inciso in modo significativo sui livelli di produzione e sulle vendite dell'industria dei concimi dell'Unione. I produttori di concimi dell'Unione devono ancora adattarsi a questo contesto complesso dovuto a fattori geopolitici. Qualsiasi misura adottata per migliorare l'offerta di concimi dovrebbe pertanto evitare di incidere negativamente sui produttori di concimi dell'Unione.
- (7) Poiché l'attuale produzione di concimi dell'Unione deve continuare a essere tutelata, è necessario aumentare la resilienza di questa catena di approvvigionamento favorendo la diversificazione dei suoi fattori produttivi e riducendo al minimo il rischio di dipendenze esterne.
- (8) È inoltre opportuno intervenire per ridurre i costi di importazione delle merci utilizzate per la produzione di concimi a base di azoto, di taluni concimi a base di azoto e dei miscugli contenenti azoto per i quali la produzione dell'Unione è insufficiente.
- (9) È pertanto opportuno sospendere temporaneamente il dazio della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ per l'urea e l'ammoniaca, nonché per taluni concimi a base di azoto e per i miscugli contenenti azoto fino a un determinato volume delle rispettive importazioni. Per tenere conto degli interessi dei produttori dell'Unione e di quelli dei consumatori di concimi dell'Unione, la sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune è limitata, per prodotto, al volume delle importazioni dell'Unione dalla nazione più favorita (NPF) per il 2024, escludendo le importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, ma aumentato di un'integrazione pari al 20 % dei volumi importati da questi due paesi nel 2024. La sospensione tariffaria temporanea dovrebbe applicarsi per un anno. La Commissione monitorerà la situazione sul mercato dei concimi e, se necessario, proporrà il rinnovo della sospensione tariffaria per conseguire una diversificazione sufficiente e migliorare la disponibilità di concimi a prezzi competitivi per gli agricoltori europei.
- (10) È necessario escludere dall'ambito di applicazione della misura tariffaria temporanea di cui al presente regolamento le importazioni delle merci utilizzate per produrre concimi a base di azoto, di taluni concimi a base di azoto e dei miscugli contenenti azoto provenienti dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia. L'esclusione delle importazioni dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia dalla sospensione temporanea di cui al presente regolamento è coerente con l'azione esterna dell'Unione in altri settori, come enunciato all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

³ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

- (11) Lo stato delle relazioni tra l'Unione e la Federazione russa si è notevolmente deteriorato negli ultimi anni, in particolare dal 2022. Tale deterioramento delle relazioni è dovuto alla palese inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Dal luglio 2014 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive sugli scambi con la Federazione russa, in risposta alle azioni di quest'ultima nei confronti dell'Ucraina. L'Unione ha inoltre istituito dazi più elevati sulle importazioni di concimi a base di azoto dalla Federazione russa, anch'essi rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (12) La Federazione russa è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC"). Tuttavia, in virtù delle eccezioni che si applicano a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), in particolare dell'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (eccezioni in materia di sicurezza), l'Unione è attualmente autorizzata a non rispettare l'obbligo di concedere alle merci importate dalla Federazione russa il trattamento della nazione più favorita e all'Unione non è impedito di imporre dazi all'importazione superiori a quelli contenuti nell'elenco degli impegni tariffari dell'Unione sugli scambi di merci, qualora l'Unione ritenga che tali misure siano necessarie per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
- (13) Anche tra l'Unione e la Repubblica di Bielorussia i rapporti si sono deteriorati negli ultimi anni a causa del mancato rispetto del diritto internazionale, delle libertà fondamentali e dei diritti umani da parte della Repubblica di Bielorussia e per via del suo sostegno alla guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Dall'ottobre 2020 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive sugli scambi con la Repubblica di Bielorussia. L'Unione ha inoltre istituito dazi più elevati sulle importazioni di concimi a base di azoto dalla Bielorussia.
- (14) La Repubblica di Bielorussia non è membro dell'OMC. L'Unione non è pertanto tenuta, in virtù dell'accordo OMC, a concedere alle merci provenienti dalla Repubblica di Bielorussia il trattamento della nazione più favorita né altri trattamenti in linea con tale accordo. Gli accordi commerciali vigenti tra l'Unione e la Repubblica di Bielorussia consentono inoltre azioni giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza.
- (15) Al fine di promuovere la diversificazione delle forniture e una riduzione dei costi di produzione, prima della prossima stagione di impianto/semina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 sono sospesi per i seguenti codici NC, per gli importi aggregati complessivi indicati nell'allegato del presente regolamento:
 - a) codici NC 2814 10 00 e 2814 20 00;
 - b) codici NC 3102 10 12, 3102 10 15, 3102 10 19 e 3102 10 90;
 - c) codice NC 3102 21 00;
 - d) codice NC 3102 60 00;

- e) codice NC 3102 80 00;
 - f) codici NC 3105 20 10 e 3105 20 90;
 - g) codice NC 3105 30 00;
 - h) codice NC 3105 40 00.
2. La sospensione dei dazi sulle merci classificate con i codici NC di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica alle importazioni di merci classificate con detti codici NC dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia.
 3. La sospensione dei dazi sulle merci classificate con i codici NC di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f), g) e h), non si applica alle importazioni di merci classificate con tali codici dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2025/1227 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 4. Sono aperti nuovi numeri d'ordine per i contingenti con i riferimenti elencati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione e gli Stati membri gestiscono i volumi dei contingenti di importazione stabiliti all'articolo 1 del presente regolamento secondo il sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione⁴.

Articolo 3

La Commissione monitora la situazione sul mercato dei concimi e, se necessario, propone la proroga della sospensione di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al [*OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "ENTRATE" – PER LE PROPOSTE
AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio che sospende i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni concimi.

2. LINEE DI BILANCIO

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): Capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione: 2026: 21 368 300 000 EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

- La proposta non ha incidenza finanziaria.
- La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.

L'incidenza è riportata qui di seguito:

(in milioni di EUR al primo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate ⁵⁶	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	Anno N
NC 2814	6,1 milioni di EUR	1.5.2026	2026
NC 3102 10 12, 3102 10 12, 3102 10 15, 3102 10 19 e 3102 10 90	14,6 milioni di EUR	1.5.2026	2026
NC 3102 21	4,3 milioni di EUR	1.5.2026	2026
NC 3102 60	0,4 milioni di EUR	1.5.2026	2026
NC 3102 80	5,4 milioni di EUR	1.5.2026	2026
NC 3105 20	7,0 milioni di EUR	1.5.2026	2026
NC 3105 30	4,0 milioni di EUR	1.5.2026	2026
NC 3105 40	2,9 milioni di EUR	1.5.2026	2026

⁵ Gli importi annuali devono essere stimati sulla base della formula o del metodo di cui alla sezione 5. Per il primo anno generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o di un pro rata.

⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.

Situazione a seguito dell'azione					
Linea delle entrate	[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	[N+5]
NC 2814	0	0	0	0	0
NC 3102 10	0	0	0	0	0
NC 3102 21	0	0	0	0	0
NC 3102 60	0	0	0	0	0
NC 3102 80	0	0	0	0	0
NC 3105 20	0	0	0	0	0
NC 3105 30	0	0	0	0	0
NC 3105 40	0	0	0	0	0

4. MISURE ANTIFRODE

No.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Nel 2024 il valore totale delle importazioni di cui al codice NC 2814 ammontava a 1,1 miliardi di EUR. L'aliquota convenzionale del dazio per questo codice NC è del 5,5 %. La maggior parte di queste importazioni era esente da dazi a seguito dell'attuazione degli accordi di libero scambio. Per le restanti importazioni era previsto il pagamento dell'aliquota del dazio della tariffa doganale comune e il valore unitario di tali importazioni, fatta eccezione per la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, che non saranno soggette a riduzioni tariffarie, era pari a 489 EUR/tonnellata metrica. I dazi non riscossi per un contingente di 300 000 tonnellate metriche ammontano pertanto, secondo le stime, a 8,1 milioni di EUR (489 x 300 000 x 5,5 %) all'anno. Da tale valore sono detratte le spese di riscossione del 25 %, per cui la perdita massima stimata di dazi per il bilancio dell'UE per questo prodotto è di 6,1 milioni di EUR per un periodo di 12 mesi.

Nel 2024 il valore totale delle importazioni di cui al codice NC 3102 10 ammontava a 2 miliardi di EUR. L'aliquota convenzionale del dazio per questo codice NC è del 6,5 %. La maggior parte di queste importazioni era esente da dazi a seguito dell'attuazione degli accordi di libero scambio. Per le restanti importazioni era previsto il pagamento dell'aliquota della tariffa doganale comune e il valore unitario di tali importazioni, fatta eccezione per la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, che non saranno soggette a riduzioni tariffarie, era pari a 336 EUR/tonnellata metrica. I dazi non riscossi per un contingente di 890 000 tonnellate metriche ammontano pertanto, secondo le stime, a 19,5 milioni di EUR (336 x 890 000 x 6,5 %) all'anno. Da tale valore sono detratte le spese di riscossione del 25 %, per cui la perdita massima stimata di dazi per il bilancio dell'UE per questo prodotto è di 14,6 milioni di EUR per un periodo di 12 mesi.

Nel 2024 il valore totale delle importazioni di cui al codice NC 3102 21 ammontava a 119 milioni di EUR. L'aliquota convenzionale del dazio per questo codice NC è del 6,5 %. La

maggior parte di queste importazioni era esente da dazi a seguito dell'attuazione degli accordi di libero scambio. Per le restanti importazioni era previsto il pagamento dell'aliquota della tariffa doganale comune e il valore unitario di tali importazioni, fatta eccezione per la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, che non saranno soggette a riduzioni tariffarie, era pari a 212 EUR/tonnellata metrica. I dazi non riscossi ammontano pertanto, secondo le stime, a 5,7 milioni di EUR ($212 \times 413\,000 \times 6,5\%$) all'anno. Da tale valore sono detratte le spese di riscossione del 25 %, per cui la perdita massima stimata di dazi per il bilancio dell'UE per questo prodotto è di 4,3 milioni di EUR per un periodo di 12 mesi.

Nel 2024 il valore totale delle importazioni di cui al codice NC 3102 60 ammontava a 84 milioni di EUR. L'aliquota convenzionale del dazio per questo codice NC è del 6,5 %. La maggior parte di queste importazioni era esente da dazi a seguito dell'attuazione degli accordi di libero scambio. Per le restanti importazioni era previsto il pagamento dell'aliquota della tariffa doganale comune e il valore unitario di tali importazioni, fatta eccezione per la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, che non saranno soggette a riduzioni tariffarie, era pari a 298 EUR/tonnellata metrica. I dazi non riscossi ammontano pertanto, secondo le stime, a 0,5 milioni di EUR ($298 \times 27\,000 \times 6,5\%$) all'anno. Da tale valore sono detratte le spese di riscossione del 25 %, per cui la perdita massima stimata di dazi per il bilancio dell'UE per questo prodotto è di 0,4 milioni di EUR per un periodo di 12 mesi.

Nel 2024 il valore totale delle importazioni di cui al codice NC 3102 80 ammontava a 269 milioni di EUR. L'aliquota convenzionale del dazio per questo codice NC è del 6,5 %. Una parte di queste importazioni era esente da dazi a seguito dell'attuazione degli accordi di libero scambio. Per le restanti importazioni era previsto il pagamento dell'aliquota della tariffa doganale comune e il valore unitario di tali importazioni, fatta eccezione per la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, che non saranno soggette a riduzioni tariffarie, era pari a 190 EUR/tonnellata metrica. I dazi non riscossi ammontano pertanto, secondo le stime, a 7,2 milioni di EUR ($190 \times 583\,000 \times 6,5\%$) all'anno. Da tale valore sono detratte le spese di riscossione del 25 %, per cui la perdita massima stimata di dazi per il bilancio dell'UE per questo prodotto è di 5,4 milioni di EUR per un periodo di 12 mesi.

Nel 2024 il valore totale delle importazioni di cui al codice NC 3105 20 ammontava a 915 milioni di EUR. L'aliquota convenzionale del dazio per questo codice NC è del 6,5 %. Una parte di queste importazioni era esente da dazi a seguito dell'attuazione degli accordi di libero scambio. Per le restanti importazioni era previsto il pagamento dell'aliquota della tariffa doganale comune e il valore unitario di tali importazioni, fatta eccezione per la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, che non saranno soggette a riduzioni tariffarie, era pari a 401 EUR/tonnellata metrica. I dazi non riscossi ammontano pertanto, secondo le stime, a 9,4 milioni di EUR ($401 \times 360\,000 \times 6,5\%$) all'anno. Da tale valore sono detratte le spese di riscossione del 25 %, per cui la perdita massima stimata di dazi per il bilancio dell'UE per questo prodotto è di 7 milioni di EUR per un periodo di 12 mesi.

Nel 2024 il valore totale delle importazioni di cui al codice NC 3105 30 ammontava a 881 milioni di EUR. L'aliquota convenzionale del dazio per questo codice NC è del 6,5 %. La maggior parte di queste importazioni era esente da dazi a seguito dell'attuazione degli accordi di libero scambio. Per le restanti importazioni era previsto il pagamento dell'aliquota della tariffa doganale comune e il valore unitario di tali importazioni, fatta eccezione per la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, che non saranno soggette a riduzioni tariffarie, era pari a 945 EUR/tonnellata metrica. I dazi non riscossi ammontano pertanto, secondo le stime, a 5,3 milioni di EUR ($945 \times 87\,000 \times 6,5\%$) all'anno. Da tale valore sono detratte le spese di riscossione del 25 %, per cui la perdita massima stimata di dazi per il bilancio dell'UE per questo prodotto è di 4 milioni di EUR per un periodo di 12 mesi.

Nel 2024 il valore totale delle importazioni di cui al codice NC 3105 40 ammontava a 357 milioni di EUR. L'aliquota convenzionale del dazio per questo codice NC è del 6,5 %. La maggior parte di queste importazioni era esente da dazi a seguito dell'attuazione degli accordi di libero scambio. Per le restanti importazioni era previsto il pagamento dell'aliquota della tariffa doganale comune e il valore unitario di tali importazioni, fatta eccezione per la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, che non saranno soggette a riduzioni tariffarie, era pari a 710 EUR/tonnellata metrica. I dazi non riscossi ammontano pertanto, secondo le stime, a 3,8 milioni di EUR ($710 \times 83\,000 \times 6,5\%$) all'anno. Da tale valore sono detratte le spese di riscossione del 25 %, per cui la perdita massima stimata di dazi per il bilancio dell'UE per questo prodotto è di 2,9 milioni di EUR per un periodo di 12 mesi.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a 44,7 milioni di EUR all'anno (6,1 milioni di EUR + 14,6 milioni di EUR + 4,3 milioni di EUR + 0,4 milioni di EUR + 5,4 milioni di EUR + 7 milioni di EUR + 4 milioni di EUR + 2,9 milioni di EUR).

Per il periodo di 12 mesi della sua applicazione nel corso del 2026 e del 2027, l'incidenza sulla perdita di entrate da risorse proprie tradizionali per il bilancio dell'UE è stimata al 75 % dell'importo totale lordo dei dazi doganali non riscossi pari a 59,5 milioni di EUR, vale a dire 44,7 milioni di EUR.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).